

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 28/04/2025

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito assistito da delegazione di pagamento a valere sul quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 12 novembre 2019 ed estinto anticipatamente in base al rendiconto rilasciato dall'intermediario convenuto in data 5 settembre 2024 (con chiusura al 30/09/2024) - lamenta il diniego al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non maturati a fronte della prematura estinzione. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, per complessivi euro 1.185,90 (oltre interessi legali); in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca altresì: il ristoro integrale dell'importo corrisposto a titolo di penale per l'estinzione del prestito (euro 155,38); la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00 o nel diverso importo ritenuto equo dal Collegio.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo invoca la declaratoria di sospensione dell'odierno procedimento sul rilievo che il G.d.P. di Palermo, con ordinanza del 12/10/2024 ha sospeso il giudizio intrapreso dalla medesima al fine di far dichiarare la illegittimità della decisione n.

11644/2023 adottata dal Collegio di Palermo su analoga fattispecie, sottoponendo al vaglio della CGUE la questione dell'interpretazione dell'art 16 della direttiva 2008/48.

Nel merito la resistente deduce: la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo up front (“commissioni di attivazione”, “provvigioni per l’intermediario del credito” e “imposta di bollo”) e recurring (“commissioni di gestione” e costi di incasso rata); la congruità delle riduzioni operate in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione (€ 167,50) e costi di incasso rata € 18,00, *“riconosciuto dal cliente all’ATC quale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti”*; la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e di intermediazione in quanto non soggette a maturazione nel tempo; che la restituzione al consumatore degli oneri connessi al perfezionamento del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa. Con precipuo riferimento ai costi di intermediazione, la resistente eccepisce, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva vertendosi di corrispettivo versato in favore dell’agente in attività finanziaria cui il cliente ha liberamente scelto di rivolgersi. A sostegno delle proprie argomentazioni, la resistente richama la pronuncia della CGUE 09/02/2023, a tenore della quale sarebbe stato superato il principio per cui in caso di estinzione anticipata è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front. Soggiunge che pur considerando i principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, rileverebbe l’art. 6 del DPR n.180/1950 e la disciplina secondaria emanata dalla Banca d’Italia in ordine alla rimborsabilità dei soli costi recurring, anche in virtù del legittimo affidamento dell’intermediario in buona fede sulla correttezza del proprio operato in conformità alle istruzioni dell’Autorità di vigilanza. Eccepisce, da ultimo, l’infondatezza della richiesta di rimborso della penale praticata per l’estinzione anticipata poiché addebitata in conformità alle prescrizioni normative.

Per i motivi innanzi esposti, l’intermediario chiede al Collegio: in via preliminare, di sospendere il procedimento in attesa delle determinazioni della CGUE; nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

In via preliminare, l’intermediario ha chiesto la sospensione dell’odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla corretta interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48. All’uopo, l’intermediario ha prodotto l’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo adottata il 12/10/2024 con la quale il magistrato ha disposto la sospensione del giudizio su analoga questione nei confronti di altro soggetto e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata. Oltre a dover rilevare la mancanza in atti di documentazione comprovante l’avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si osserva che le “Disposizioni ABF” (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie; né ricorre una ipotesi di “litispendenza” in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale involge un diverso giudizio.

Sulla questione sollevata si evidenzia, in ogni caso, che sebbene il rinvio pregiudiziale, ex art. 267, TFUE, obblighi il giudice a quo che lo ha rilevato a sospendere il giudizio nell’attesa della definizione della vicenda interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, l’ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un giudizio su una simile fattispecie; pertanto la richiesta dell’intermediario resistente va disattesa (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 2913/2025; Coll. Torino Dec. n. 1104/2025).

Nel merito, come detto in narrativa, il ricorrente rivendica la restituzione dei costi non maturati in conseguenza della prematura estinzione del prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento a valere sul quinto della pensione mensile. In proposito, il

Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, in virtù del quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha ritenuto la direttiva immediatamente applicabile nell'ordinamento interno affermando che "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)"; tale interpretazione si impone con riguardo alle fattispecie soggette "sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'indirizzo dell'Arbitro formatosi successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è nel senso di ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor").

Il delineato quadro giuridico, in cui la vertenza si colloca, va confermato anche alla luce del disposto dell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie in esame risulta che in sede di erogazione del prestito l'intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 300,00 a titolo di commissioni di gestione; € 811,20 a titolo di commissioni di attivazione; € 1.294,80 a titolo di provvigioni intermediario del credito; € 264,00 a titolo di costi incasso rate.



Dalla documentazione agli atti consta che l'intermediario ha decurtato dal debito residuo liquidato in sede di estinzione le quota spettante al cliente a titolo di commissioni di gestione (€ 177,50) calcolata applicando il criterio di proporzionalità lineare previsto contrattualmente, in funzione del periodo di rateazione non goduto. L'intermediario ha inoltre operato una riduzione di euro 137,35 a valere sulle spese *di incasso rate* che si rivela inferiore rispetto a quella spettante (euro 147,40) in forza del contratto rispetto a oneri soggetti a maturazione nel tempo. Per cui il cliente ha titolo a ricevere il residuo importo di euro 10,05.

In ordine alle ulteriori voci di costo, il Collegio, ravvisata la natura up front tanto delle commissioni di attivazione dovute in corrispettivo di prestazioni erogate nella fase antecedente la conclusione del contratto, quanto delle commissioni di distribuzione che remunerano l'agente in attività finanziaria intervenuto nell'operazione creditizia (cfr. ABF Bari, Dec. n. 2913/2024), accerta il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte non maturata. A tale conclusione non osta il rilievo della resistente sulla irripetibilità dei costi up front desumibile, a suo dire, dal tenore della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuzioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, cit., avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)" (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021, R.G.). Priva di pregio si palesa, del pari, l'eccezione – implicita nelle difese della resistente – sulla sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla pretesa concernente il ristoro della quota parte degli oneri di distribuzione, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento correttamente incluso nel computo del TAEG ivi valorizzato e soggetto, come tale, a riduzione ai sensi dell'art. 125-sexies, TUB (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 4878/2023, 23783/2018).

Per quanto innanzi, il Collegio accerta il diritto del ricorrente di ripetere l'importo complessivo di euro 710,00, a titolo di quota parte non maturata delle commissioni di distribuzione e dei costi di incasso rate (la prima calcolata adottando il criterio della curva degli interessi in mancanza di una valida previsione pattizia, l'altra secondo il criterio contrattuale proporzionale lineare, al netto della riduzione già operata) la cui quantificazione trova riscontro con dettaglio di voci nel seguente prospetto:

		restituzioni					
n/c	▼	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro
<input type="radio"/>	commissioni attivazione (up front)	€ 811,20	€ 452,92	€ 269,56	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 269,56
<input type="radio"/>	commissioni gestione (recurring)	€ 300,00	€ 167,50	€ 99,69	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 167,50
<input type="radio"/>	provv. Intermediario (up front)	€ 1.294,80	€ 722,93	€ 430,26	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 430,26
<input type="radio"/>	comm. Incasso rate (recurring)	€ 264,00	€ 147,40	€ 87,73	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 137,35
<input checked="" type="radio"/>					<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>					<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
<hr/>							
<hr/>							tot rimborsi ancora dovuti
<hr/>							€ 710
<hr/>							interessi legali
<hr/>							<input checked="" type="checkbox"/> sì

Sull'importo come sopra determinato spettano gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfatto.

Non meritevole di accoglimento si palesa, invece, l'istanza concernente la retrocessione dell'importo addebitato a titolo di penale (pari a € 155,38) per la prematura estinzione del prestito. È stato infatti chiarito che la previsione di cui all'art. 125-sexies, co. 2, TUB, sull'equo indennizzo da corrispondere al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento deve essere interpretata nel senso che la penale prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che nella singola fattispecie quanto preteso a tale titolo sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5909/2020).

Nel caso in esame, alla stregua del citato orientamento, tenuto conto che l'importo rimborsato in anticipo al netto della riduzione del costo totale del credito è superiore al limite di euro 10.000,00 normativamente previsto, deve concludersi per la legittimità dell'indennizzo praticato dall'intermediario resistente (cfr. ABF Col. Coord., Dec. n. 11679/2021) e, conseguentemente, per l'infondatezza del capo della domanda formulata in proposito (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 14685/2022).

La pretesa concernente il ristoro delle rate "eventualmente" versate in eccedenza non può essere positivamente apprezzata in quanto non documentata (arg. ex art. 2697, cod. civ.). Da ultimo, va disattesa l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale in ragione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 710,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI